



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo Menaggio
Via Camozzi, 23, 15 - 22017 MENAGGIO (CO)
Tel. 0344 32327 Fax: 0344 32327
e-mail: coic85000l@istruzione.it

**CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VISITE GUIDATE E
VIAGGI D'ISTRUZIONE O CONNESSI AD ATTIVITA' SPORTIVE
IN ITALIA E ALL'ESTERO**

(Deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del)

1. RIFERIMENTO NORMATIVO

1. In riferimenti normativi per l'effettuazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive sono:
 - C.M. n.623 - prot. 9442/B/1/A del 02.10.1996
 - C.M. n.291 del 14.10.1992
 - C.M. n 623 del 02/10/1996

2. FINALITA'

1. Caratteristica comune di tutte le visite guidate e dei viaggi d'istruzione è "l'integrazione"
 - sul piano della normale attività della scuola
 - sul piano della formazione generale della personalità degli alunni, mediante l'esperienza di attività di comune interesse nel campo culturale, sportivo e ricreativo.
2. Pertanto fondamento di queste iniziative saranno:
 - le motivazioni culturali
 - le motivazioni educativo-didattiche
 - le motivazioni professionali indicate dai docenti nella programmazione educativa e didattica annuale.
3. Le visite guidate, i viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive, i soggiorni – studio in Italia ed all'estero (scambi educativi-culturali) presuppongono:
 - una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale predisposta fin dall'inizio dell'anno scolastico
 - le visite guidate, i viaggi d'istruzione, i soggiorni-studio dovranno essere organizzate dai docenti sotto tutti gli aspetti: didattico, educativo, logistico e con l'assunzione delle rispettive responsabilità (compilazione modelli: VIS A; VIS E; VIS F; VIS H).
4. Tuttavia per le visite guidate occasionali di un solo giorno ad aziende, musei, unità produttive ecc., comunque integrative del curriculum scolastico, non sarà necessariamente prevista una specifica programmazione fin dall'inizio dell'anno scolastico.

3. TIPOLOGIA DELLE VISITE E DEI VIAGGI

1. Si dovranno distinguere:

- A - Le visite guidate a piedi in orario scolastico.
- B - Le visite guidate con mezzi noleggiati, pubblici o scuolabus in orario scolastico.
- C - Le visite d'istruzione che si protraggono oltre l'orario scolastico (ma non oltre la giornata).
- D - I viaggi connessi ad attività sportive di uno o più giorni
- E - I viaggi di integrazione culturale della durata di più giorni con l'uso di mezzi pubblici o noleggio.
- F - I viaggi d'integrazione all'estero con scambi educativo-culturali..

4. PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

- 1.** Tutte le iniziative potranno avere luogo in qualsiasi giorno dell'anno scolastico evitando tuttavia l'organizzazione dei viaggi in coincidenza con attività istituzionali della scuola, come scrutini ed elezioni scolastiche.

5. DURATA DEI VIAGGI E DELLE VISITE DI ISTRUZIONE

- 1.** Le visite guidate di cui alle lettere A e B del punto 3.1 avranno la seguente durata giornaliera: l'orario scolastico sarà quello antimeridiano per i giorni nei quali non è previsto il rientro al pomeriggio, mentre, negli altri giorni, comprenderà anche l'orario delle lezioni scolastiche pomeridiane e dell'intervallo-mensa.
Per le visite d'istruzione di cui alla lettera C del punto 3.1, si intende escluso il tempo destinato alla programmazione del gruppo docente del modulo per la scuola primaria.

6. I DESTINATARI

- 1.** Alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione di cui al punto 3.1 potranno partecipare tutti gli alunni regolarmente iscritti alle scuole dell'Istituto con le limitazioni previste agli articoli dalla C.M. 291 del '92 agli articoli 5.1, 5.2 e 5.3.
- 2.** Tutti i partecipanti ai viaggi d'istruzione di più giorni dovranno essere in possesso di un valido documento d'identificazione.
- 3.** Alle iniziative che sono parte integrante delle lezioni scolastiche dovranno, di norma partecipare tutti gli alunni della classe e delle classi interessate. In nessun caso, (fatta eccezione per quanto previsto dal punto 4.5 della C.M. 291/1992) potranno essere autorizzate visite guidate o viaggi d'istruzione che prevedano la partecipazione di meno di due terzi degli alunni componenti le classi coinvolte nel progetto, e di norma non meno del 50%.
Gli alunni che non parteciperanno alle visite guidate o ai viaggi d'istruzione saranno tenuti di norma a frequentare le lezioni.
- 4.** Di norma non dovrà essere prevista la partecipazione dei genitori alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione, trattandosi di attività scolastiche strettamente legate all'attività didattica o comunque integrative della stessa.
La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita, nei casi eccezionali, sentito il parere dei docenti, alle seguenti condizioni:
- non dovrà comportare oneri a carico del bilancio del Consiglio di Istituto;
 - i genitori dovranno partecipare a tutte le attività programmate per gli alunni;
 - i genitori non dovranno risultare di disturbo all'attività didattica e culturale degli alunni.

5. Per le visite guidate e i viaggi d'istruzione è assolutamente vietata la partecipazione di altre persone (parenti, amici, ecc,) che non siano i docenti accompagnatori autorizzati e i genitori (limitatamente a quanto previsto al punto 6.4)

7. FINANZIAMENTO

1. L'intero onere finanziario relativo alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione (fatta eccezione per le indennità di cui al punto 11.5), quando non siano possibili contributi da parte dell'Amministrazione Comunale e quando la visita non sia offerta da Enti o privati, è ripartito tra i genitori degli alunni che partecipano all'iniziativa.
2. Le spese per la realizzazione di visite guidate, viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive dovranno essere imputate agli appositi capitoli di bilancio, che dovranno essere opportunamente dotati" (C.M. 291/1992 punto 11.1).
Anche le quote di Enti e Istituzioni diverse dovranno essere versate sul bilancio dell'Istituto.
3. Le quote versate dalle famiglie degli alunni dovranno essere raccolte da un genitore della classe e versate, tramite bonifico bancario, sul bilancio del Consiglio di Istituto. Potrà essere rimborsata solo un'eventuale quota per entrate a musei, teatri, pernottamenti...
Non saranno rimborsate le spese inerenti il viaggio.
4. Nel caso venissero individuati dai docenti, bambini che non potessero partecipare per motivi economici, l'Istituto provvederà ad integrare parte della quota di partecipazione direttamente o tramite contributi degli Enti Locali o tramite un fondo che sarà costituito sul bilancio dell'Istituto.

8. CONSENSO DELLE FAMIGLIE

1. "Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare" (C.M. 291/1992 punto 4.4).
Il consenso dei genitori, steso secondo il modello facsimile allegato, dovrà essere unito alla richiesta di autorizzazione avanzata dai docenti al Presidente della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto.
2. Il consenso scritto da parte delle famiglie dovrà essere preventivamente acquisito per tutte le iniziative di cui alle lettere B-C-D-E-F del punto 3.1 , mentre per le visite guidate a piedi in orario scolastico di cui alla lettera A del punto 3.1, sarà sufficiente che le famiglie vengano opportunamente e preventivamente informate dall'insegnante con avviso scritto almeno un giorno prima.
Nel caso la visita guidata, svolta in orario scolastico, fosse effettuata senza preavviso alla famiglia, farà fede la dichiarazione di consenso per la visite guidate nel territorio del Comune, firmata dai genitori all'inizio dell'anno scolastico in corso.

9. GARANZIE ASSICURATIVE

1. "Tutti i partecipanti alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione (accompagnatori e alunni) dovranno essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni" (C.M. 291/1992)
2. Il Consiglio di Istituto valuterà l'opportunità di stipulare una polizza assicurativa, integrativa di quella regionale, sulla base delle volontarie adesioni dei genitori.

10. MODALITA' ORGANIZZATIVE

1. La proposta degli insegnanti sarà illustrata ai genitori nel corso della prima assemblea che precede l'elezione dei rappresentanti del Consiglio di Interclasse e di Classe
2. Nella prima riunione il Consiglio di Interclasse e di Classe vaglieranno la proposta dei docenti ed esprimeranno il loro orientamento.
3. A sua volta il Collegio dei Docenti esprimerà il parere didattico su tutte le visite guidate e i viaggi d'istruzione dell'Istituto.
4. Il Consiglio di Istituto ha il compito di determinare i presenti criteri per la programmazione e l'attuazione delle iniziative per l'intero anno sulla base delle proposte e dei pareri di cui ai due punti precedenti.
La richiesta delle visite guidate e dei viaggi di istruzione dovrà essere avanzata compilando in ogni sua parte il modello debitamente sottoscritto dai docenti che hanno organizzato la visita o il viaggio.
5. Il Consiglio d'Istituto, con i presenti criteri, delega il Dirigente Scolastico ad autorizzare tutte quelle visite guidate che saranno approvate o eccezionalmente presentate nel corso dell'anno scolastico in tempi non utili per essere tempestivamente sottoposte alla deliberazione degli Organismi Collegiali.
Il Dirigente Scolastico verificherà la compatibilità di tali richieste con i presenti criteri. La delega è in ogni caso limitata alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione di cui alle lettere B-C del punto 3.1 richieste sulla base dei punti 2.1 e 2.2 dei presenti criteri.
6. Il Dirigente Scolastico, quale Presidente della Giunta Esecutiva, rende esecutive le delibere del Consiglio d'Istituto firmando l'atto finale di autorizzazione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione.
7. Le delibere del Consiglio di Istituto devono essere inviate all'Ufficio Scolastico Provinciale per la necessaria informazione ed ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza.

11. ACCOMPAGNATORI

1. La C.M. n. 291 del 14 ottobre 1992 fissa il rapporto minimo alunni/accompagnatori in 1 a 15, aumentabili in presenza di disponibilità di bilancio.
Nel caso di una visita guidata o di un viaggio d'istruzione di una sola classe, indipendentemente dal numero degli alunni, si prevedono due accompagnatori
2. In presenza di un alunno diversamente abile è prevista la partecipazione dell'insegnante di sostegno.
Si segnaleranno tutti i casi particolari per cui si presenti l'esigenza di un ulteriore accompagnatore.
Sarà prevista la presenza dell'insegnante dell'ambito o della disciplina, a cui è riferito l'obiettivo scelto quale motivazione didattica.
3. I docenti accompagnatori, per quel che riguarda la sorveglianza, saranno in servizio "a tempo pieno" con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11 luglio 1980 n. 312, che limita la responsabilità

patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave" (C.M. 291/92 punto 8.1)

4. Al termine della visita guidata o del viaggio d'istruzione i docenti accompagnatori segnaleranno al Dirigente Scolastico gli eventuali inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di trasporto. Tale segnalazione nei casi più gravi sarà trasmessa dal Dirigente Scolastico al Consiglio di Istituto.
5. Sarà garantito ai docenti accompagnatori il compenso previsto dalla normativa vigente e dalla contrattazione di Istituto.

12. SCELTA DEL MEZZO DI TRASPORTO, DELL'AGENZIA, DELLA DITTA DI TRASPORTI

1. Il Consiglio di Istituto, a seguito della comparazione delle tre offerte presentate dalle agenzie o ditte di trasporto interpellate, sceglierà quella complessivamente più vantaggiosa tenendo in maggiore considerazione la qualità del servizio prestato. All'agenzia o alla ditta vincitrice dell'appalto sarà dato l'incarico formale di garantire il trasporto per le visite guidate e i viaggi d'istruzione previste per l'intero anno scolastico (comprese quelle per le quali il Consiglio d'Istituto ha lasciato delega al Dirigente Scolastico per l'autorizzazione (punto 10.5 dei presenti criteri).
2. Tutte le agenzie o ditte interpellate dovranno dichiarare, nell'offerta che presenteranno, che sono in grado di offrire tutte le garanzie di cui al punto 9 della C.M. n.291/1992.

13. TEMPI

1. Entro il 20 settembre i Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe per soli docenti avanzeranno proposte per l'intero anno scolastico, tenendo conto di non gravare eccessivamente sul budget annuale delle famiglie (€ 150 c.a.)
2. Entro il 15 ottobre il Collegio dei Docenti esprimerà il suo parere su tutte le iniziative programmate per l'anno scolastico.
3. Entro la fine di ottobre le visite guidate e i viaggi d'istruzione dovranno essere illustrati ai genitori durante le singole assemblee di classe.
4. Di norma entro il 15 novembre il Consiglio di Istituto assumerà le deliberazioni di sua competenza.

14. RINVII

1. Per quanto non contemplato nei seguenti criteri, si farà riferimento alla normativa vigente.